



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera d);
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
- VISTO l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale *"le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro"*;
- VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'articolo 2, commi 138-142, istituisce l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *"Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2016, prot. n. 635, recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, prot. n. 987, con il quale in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto ministeriale n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per la autovalutazione, l'accREDITamento iniziale e periodico;
- VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, prot. n. 6, "Decreto autovalutazione, valutazione, accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", che sostituisce il citato decreto n. 987/2016;
- VISTO il decreto ministeriale 15 giugno 2016, prot. n. 447, e s.m.i., con il quale è stato disposto da ultimo l'accREDITamento iniziale dell'Università degli Studi di Salerno e dei relativi corsi e sedi;
- VISTO il parere dell'ANVUR del 29 maggio 2019 (delibera n. 134), comunicato con nota n. 2562 del 31 maggio 2019, relativo all'accREDITamento periodico dell'Università degli Studi di Salerno;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dell'Ateneo)

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accREDITamento periodico dell'Università degli Studi di Salerno con il giudizio "PIENAMENTE SODDISFACENTE", corrispondente al livello "B" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 7 gennaio 2019, n. 6.
2. L'accREDITamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni accademici (aa.aa. 2019/2020 - 2023/2024).
3. La durata dell'accREDITamento periodico può essere altresì ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto 7 gennaio 2019, n. 6, in caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede di cui al comma 1 si converte in "condizionato D" fino al conseguimento dei predetti requisiti.

Art. 2

(AccREDITamento dei corsi e delle sedi decentrate)

1. Sono contestualmente accREDITati tutti i corsi di studio come risultanti dalla banca dati SUA-CDS che hanno ottenuto l'accREDITamento iniziale.
2. La durata massima dell'accREDITamento dei corsi di cui al comma 1 è di 3 anni accademici, ovvero fino all'a.a. 2021/2022. La verifica dei requisiti per l'accREDITamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall'articolo 5 del decreto n. 6/2019. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accREDITamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITamento della sede. In caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accREDITamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
3. Nel caso in cui l'esame periodico dei corsi dimostri criticità rilevanti per una parte dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accREDITamento periodico della sede

Art. 3

(Pubblicità dei risultati dell'accREDITamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, all'Ateneo il quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.universitaly.it).

IL MINISTRO

On.le Prof. Lorenzo Fioramonti